

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA PIETRO

Nella seduta del 06/02/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente ha affermato che:

- quale unico erede del fratello, deceduto il 2 luglio 2010, avrebbe chiesto alla banca resistente di bloccare immediatamente il conto corrente intestato al *de cuius* e tutti i rapporti a esso collegati;
- ciononostante, la banca resistente avrebbe continuato ad addebitare i canoni di tenuta di tale conto corrente, l'imposta di bollo e le spese;
- avrebbero inoltre continuato a maturare gli interessi moratori su quanto dovuto alla banca resistente per alcuni finanziamenti che aveva erogato al *de cuius*, sebbene uno di essi fosse assistito da una polizza assicurativa in caso di morte del contraente;
- l'indennizzo assicurativo di € 14.756,89 non sarebbe stato utilizzato dalla banca resistente per estinguere il finanziamento assicurato, ma per ridurre le restanti posizioni debitorie del *de cuius*;

- tale comportamento illegittimo della banca resistente avrebbe cagionato al ricorrente un danno, quantificabile in € 9.083,01.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che:

- sia accertata l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca resistente, perché non avrebbe provveduto alla chiusura immediata del conto corrente già intestato al *de cuius*;
- sia accertata l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca resistente, perché avrebbe utilizzato l'indennizzo assicurativo di € 14.756,89 non già per estinguere il finanziamento assistito dalla relativa polizza, ma per ridurre le restanti posizioni debitorie *de cuius*;
- sia accertato se sia effettivamente dovuta alla banca resistente la somma complessiva di € 9.083,01 per il pagamento di canoni periodici, imposta di bollo, spese e interessi moratori.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

- il 1° dicembre 2008, il fratello del ricorrente avrebbe stipulato un contratto di finanziamento dell'importo di € 20.000,00, obbligandosi a pagare 60 rate mensili, dell'importo di € 400,65 ciascuna;
- il 28 settembre 2009, egli avrebbe stipulato un contratto di finanziamento dell'importo di € 5.000,00, obbligandosi a pagare 72 rate mensili, dell'importo di € 92,92 ciascuna;
- le rate di entrambi i finanziamenti sarebbero state addebitate sul suo conto corrente;
- egli sarebbe stato altresì titolare di una carta di credito *revolving*, emessa il 5 marzo 2009;
- quale suo unico erede, il ricorrente sarebbe stato invitato dalla banca resistente a presentare la documentazione necessaria per regolarizzare la propria posizione contrattuale;
- sarebbe stato altresì informato che, al giorno della morte del *de cuius*, il debito di quest'ultimo ammontava a € 14.756,89 per il primo finanziamento, a € 4.567,53 per il secondo finanziamento e a € 1.240,04 per la carta di credito e che il saldo del suo conto corrente ammontava a € 291,70;
- il ricorrente sarebbe stato pertanto invitato a ripianare tale esposizione debitoria;
- il 14 luglio 2010, egli avrebbe sottoscritto un modulo di rinuncia alla carta *revolving* già intestata al *de cuius*, mantenendo il piano di rimborso rateale del saldo debitorio;
- fino a quando tale saldo non fosse stato integralmente rimborsato, il ricorrente si sarebbe pertanto impegnato a non recedere dal conto corrente già intestato al *de cuius*;
- sempre il 14 luglio 2010, il ricorrente avrebbe concordato con la banca resistente che l'indennizzo assicurativo di € 14.756,89 sarebbe stato utilizzato per estinguere il saldo debitorio della carta *revolving* di cui si è detto, per sanare

l'arretrato relativo al finanziamento collegato alla polizza e per estinguere l'altro finanziamento che era stato concesso al *de cuius*;

- il ricorrente si sarebbe obbligato a pagare il debito residuo;
- già a partire dall'agosto del 2010, tuttavia, egli avrebbe violato tale accordo, rendendosi inadempiente;
- il suo debito residuo ammonterebbe a € 9.453,38.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che:

- il ricorso sia rigettato, perché infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Per quanto riguarda la prima domanda del ricorrente, si deve in generale premettere che il conto corrente bancario è un contratto atipico, nel quale confluiscono elementi negoziali del conto corrente ordinario e del mandato.

Proprio a causa della natura mista di tale contratto, risulta essere controversa la questione relativa alla disciplina applicabile in caso di morte del correntista. Si discute se il conto corrente bancario si estingua allora automaticamente (in applicazione di quanto disposto dall'art. 1722 c.c. in materia di mandato), ovvero se esso resti fermo, fatta salva la facoltà di recesso degli eredi del correntista (in applicazione di quanto disposto dall'art. 1833 c.c. in materia di conto corrente ordinario).

La tesi secondo la quale la morte del titolare di un conto corrente bancario determinerebbe lo scioglimento di tale rapporto contrattuale è stata più volte seguita da questo Arbitro (ad es., v. la decisione del Collegio di Milano n. 1931 del 2014, ampiamente motivata al riguardo).

Tuttavia, la dottrina commercialistica più autorevole ha potuto senz'altro affermare che *«il conto corrente di corrispondenza non si scioglie invece per la morte del correntista. In questo caso, al correntista si sostituiscono invece gli eredi che peraltro debbono operare congiuntamente»*. Secondo quanto espressamente statuito dall'art. 1833, 2° comma, c.c. riguardo al contratto tipico di conto corrente, infatti, *«in caso di interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte delle parti, ciascuna di queste o i suoi eredi hanno diritto di recedere dal contratto»*.

Nel caso di specie, non è stato provato dal ricorrente di aver dichiarato il proprio recesso dal rapporto contrattuale in cui è subentrato a causa della morte del fratello. Risulta anzi dalla documentazione depositata nel presente giudizio dalla banca resistente (all. 3 alle controdeduzioni) che il ricorrente si è espressamente impegnato *«a non estinguere il conto corrente di corrispondenza di appoggio della carta sino alla estinzione totale del debito»*.

Ciò posto, è escluso che il conto corrente già intestato al *de cuius* si sia estinto e che, per quanto qui rileva, la banca resistente abbia tenuto un comportamento illegittimo.

La domanda di cui si tratta è pertanto respinta, perché infondata in fatto e in diritto.

\*\*\*

Per quanto riguarda invece l'indennizzo assicurativo di € 14.756,89, si deve rilevare che, com'è pacifico tra le parti del presente giudizio, esso avrebbe dovuto essere utilizzato dalla banca resistente per estinguere il finanziamento che era assistito dalla relativa polizza, sottoscritta dal *de cuius*.

La banca resistente ha obiettato (a p. 2 delle controdeduzioni) che aveva concordato con il ricorrente che il medesimo premio sarebbe stato utilizzato per ridurre le restanti posizioni debitorie del *de cuius*. Tale pattuizione non è stata tuttavia provata nel presente giudizio, né risulta che il ricorrente abbia altrimenti manifestato la propria volontà al riguardo, tenuto anche conto che sarebbe stata a tal fine necessaria la forma scritta che è richiesta dall'art. 117, 1° e 3° comma, t.u.b. a pena di nullità. In particolare, l'all. 3 alle controdeduzioni nulla prevede al riguardo.

In accoglimento della domanda di cui si tratta, questo Arbitro accerta pertanto l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca resistente.

\*\*\*

Per quanto riguarda invece l'importo del debito residuo del ricorrente, la domanda di accertamento che ha proposto risulta eccessivamente generica e indeterminata, ponendosi così in contrasto con quanto statuito dall'art. 163 c.p.c., il quale è almeno in parte applicabile anche al ricorso a questo Arbitro.

Il ricorrente non ha peraltro avanzato una precisa e specifica istanza di tutela, ma si è limitato in definitiva a sollevare un dubbio sui criteri di determinazione di quanto dovuto alla banca resistente. È stato così sollecitato lo svolgimento di un'attività consulenziale equiparabile a una perizia tecnico-contabile, la quale non rientra tuttavia tra le funzioni che sono attribuite a questo Arbitro dall'art. 128-bis t.u.b. e dai regolamenti delegati della Banca d'Italia e del CICR (*ex plurimis*, Collegio di Roma, decisione n. 4674 del 2013, e Collegio di Napoli, decisione n. 1209 del 2013).

La domanda di cui si tratta è pertanto dichiarata inammissibile.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3410 del 30 aprile 2015

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS